



## **REGOLAMENTO**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DAGLI ORGANISMI DI TUTELA PRESSO LE STRUTTURE ASL BR**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità ed oggetto**

L'Azienda Sanitaria Locale BR, compatibilmente con la realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, si impegna, con il presente Regolamento, ad ammettere presso le proprie strutture le Associazioni di Volontariato ed Organismi di Tutela tramite stipula di apposita convenzione. L'azienda riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, delle finalità e del compito di garantire la promozione e la tutela della salute dei cittadini.

#### **Articolo 2**

##### **Attività di volontariato**

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo dall'ASL BR. Essa deve garantire il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Viene considerata attività di volontariato anche quella erogata gratuitamente grazie al finanziamento derivante da soggetti benefattori privati esterni all'ASL BR.

#### **Articolo 3**

##### **Organizzazioni di volontariato e Organismi di Tutela**

È considerata Organizzazione di Volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al precedente art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le Associazioni di volontariato devono essere costituite ai sensi della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (denominate Organizzazioni di Volontariato -OdV) oppure ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (Associazioni di Promozione Sociale - APS) e del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (O.N.L.U.S.) Gli Organismi di Tutela sono invece quelli costituiti per il conseguimento delle finalità riconosciute dalla Legge n. 189 del 14 agosto 1998 per la tutela i diritti dei consumatori e degli utenti. Le associazioni devono avere sede legale nella provincia di Brindisi o avere sede operativa nella stessa se articolazioni di associazioni nazionali.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di erogazione delle attività volontarie presso le strutture della ASL**

1. Le Associazioni di volontariato e Organismi di Tutela possono svolgere le attività di volontariato all'interno delle strutture della Azienda ASL BR previa stipula di apposita convenzione, nelle seguenti aree prioritarie di intervento, con possibilità di individuarne altre:

1. area socio-sanitaria;
2. area sanitaria;
3. area culturale-educativa;
4. area dei diritti civili;
5. area ambiente;
6. area della comunicazione.

2. Le prestazioni devono essere erogate dal volontario in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato contenute nello Statuto e nell'Atto Costitutivo e nel rispetto della convenzione di cui all'art. 5.
3. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell'operatore e la prestazione da erogare.
4. Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione di volontariato ha sottoscritto la convenzione. In particolare il singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori soci.
5. Il volontario è tenuto ad attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene a contatto. L'associazione si impegna a promuovere attività di formazione, in collaborazione con l'ASL BR, sulle predette regole comportamentali e vigilare sul rispetto delle stesse.
6. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
7. Le Organizzazioni di volontariato garantiscono l'osservanza di quanto sancito del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I volontari destinati nelle strutture a svolgere attività di volontariato, relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per il rispetto della privacy come qualunque dipendente "incaricato".
8. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati a livello regionale o nazionale, le convenzioni hanno una durata massima di tre anni e non sono tacitamente rinnovabili. Si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'organizzazione di volontariato presentata almeno 2 mesi dalla scadenza della convenzione, previa verifica positiva dell'attività espletata dall'Associazione, su relazione del dirigente della Struttura presso cui l'attività di volontariato è stata svolta.
9. Non sono soggette a stipula di convenzione le attività erogate dalle associazioni per breve durata in occasione di eventi, convegni, giornate di studio, ecc. che devono essere comunque autorizzate previa richiesta scritta alla Direzione Generale.
10. Non sono soggette, altresì, a stipula di convenzione le attività svolte dalle associazioni accreditate al Comitato Consultivo Misto aziendale nell'ambito dei Tavoli di Lavoro.

## **Articolo 5**

### **Convenzione: domanda, requisiti e criteri di priorità**

1. Per essere ammesse allo svolgimento delle attività di volontariato presso le strutture aziendali, le organizzazioni di volontariato devono presentare di richiesta di collaborazione, propedeutica alla stipula di apposita convenzione.

A tale scopo devono:

- a) essere costituite ai sensi della normativa di cui al precedente articolo 3;
  - b) presentare richiesta di collaborazione compilando l'allegato A, parte integrante del presente regolamento, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della propria attività (statuto, atto costitutivo, curriculum attività; ecc.);
  - c) unitamente alla richiesta di collaborazione, presentare un progetto di attività coerente con la natura del Servizio della Struttura Aziendale presso cui si chiede di impegnarsi. Il progetto deve indicare tra l'altro, il cronoprogramma delle attività, l'elenco nominativo degli operatori da impegnare nello svolgimento delle attività e relative qualifiche professionali.
  - d) Nel caso di valutazione positiva del progetto, stipulare con l'Azienda Sanitaria Locale BR apposita convenzione (allegato B parte integrante del presente regolamento).
  - e) Attenersi al rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste ed individuate dal precedente articolo 4.
2. I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula della convenzione, sono i seguenti:
    - a) coerenza del progetto presentato con le finalità istituzionali della ASL/BR;
    - b) curriculum attività;
    - c) garanzia di competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione;
    - d) eventuale iscrizione al "Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato" istituito presso la Regione Puglia;
    - e) disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.
  3. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri:
    - a) collocazione della sede dell'organizzazione nel territorio di competenza della ASL BR;
    - b) qualità delle prestazioni erogate, comprovata da esperienze precedenti;
    - c) quantità delle attività previste;
    - d) attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento.

## **Articolo 6**

### **Procedura di attivazione del rapporto convenzionale**

Il rapporto di convenzione viene attivato secondo la seguente procedura:

- Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore Generale dell'Azienda ASL BR compilando l'allegato A di cui all'articolo 5, indicando l'area di intervento, la struttura aziendale (Ospedale, Distretto, Dipartimento, Unità Operativa) presso la quale intende prestare l'attività di volontariato e allegando dettagliato progetto.
- Il Direttore Generale invia la documentazione alla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale che avvia l'istruttoria secondo il seguente iter amministrativo:
  1. verifica l'adeguatezza della documentazione ricevuta;
  2. acquisisce il parere del Direttore della Struttura di destinazione dell'attività proposta dall'associazione di volontariato, nonché il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, quando particolari situazioni lo richiedano;

3. valuta la coerenza del progetto presentato globalmente, nonché la coerenza dello stesso con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli del servizio in cui si svolgerà l'attività di volontariato. Dette valutazioni sono effettuate sinergicamente con la Direzione Sanitaria aziendale e con la Direzione della struttura interessata;
4. valuta la coerenza di quanto dichiarato dall'Associazione in relazione ai contenuti dell'art. 4 del presente regolamento;
5. ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipula della convenzione la Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale tiene conto dei requisiti e dei criteri di priorità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche in relazione ai vari settori d'intervento.

L'Ufficio competente della predetta fase istruttoria potrà richiedere all'Associazione di volontariato eventuale documentazione integrativa utile alla valutazione della domanda.

Tale istruttoria si conclude entro il termine dei 60 giorni; nel caso in cui si concluda con il diniego ad attivare il rapporto convenzionale, il Direttore Generale, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile della Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale, comunicherà all'organizzazione di volontariato il diniego motivato.

Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il responsabile della Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale avvierà la procedura per l'attivazione della convenzione:

1. predispone la bozza di convenzione in base allo schema allegato al presente regolamento (allegato B);
2. acquisisce la condivisione della bozza di convenzione da parte dell'organizzazione di volontariato;
3. propone l'atto deliberativo alla Direzione Aziendale per l'autorizzazione alla stipula della convenzione;
4. provvede all'annotazione nel repertorio aziendale per le convenzioni con le associazioni di volontariato appositamente istituite e alla conservazione della convenzione stipulata;
5. trasmette copia della convenzione, nonché del relativo atto deliberativo di approvazione, alla Direzione della Struttura destinataria dell'attività di volontariato, all'Organizzazione di Volontariato, all'Ufficio Affari Generali e al Servizio Prevenzione e Protezione aziendale nei casi in cui sia reso necessario il coinvolgimento.

È fatto divieto a tutti i Dirigenti dell'Azienda di concedere direttamente autorizzazioni/nullaosta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate dal presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Copertura assicurativa**

Salvo accordi diversi, le organizzazioni di volontariato debbono fornire i volontari in servizio presso le strutture ASL BR di polizza assicurativa per coprire i danni derivanti da responsabilità civile e penale verso terzi e per danni in infortunio correlati allo svolgimento dell'attività stessa.

## **Articolo 8**

### **Norme di tutela per il volontario**

Le attività tipiche del volontario non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia della normativa occupazionale, poiché trattasi di attività volontarie gratuite di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate, a norma di legge, al personale con una particolare qualificazione.

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quello del pubblico che accede a vario titolo nella struttura sanitaria.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- di accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportati la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Dovrà essere cura del caposala, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

L'Azienda ASL BR assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

### **Articolo 9**

#### **Verifica e controllo delle attività**

L'Azienda ASL di Brindisi, mediante il Direttore responsabile della Struttura in cui è prestata l'attività del volontario, potrà accertare, concordando tempi e modalità con il Rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato (o un suo delegato), il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione stipulata, al fine di verificarne i risultati.

Con cadenza annuale l'associazione deve trasmettere relazione dettagliata circa l'attività svolta alla Direzione del Servizio ove il volontario opera ed alla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale. In ogni caso, stessa relazione dovrà essere consegnata alla ASL BR a conclusione del progetto oggetto della convenzione.

I dati relativi al monitoraggio delle attività svolte dall'associazione sono di "proprietà" dell'Azienda e potranno essere utilizzati anche per i fini istituzionali previsti: Conferenza dei Servizi, Bilancio Sociale, relazioni di attività, statistiche aziendali, comunicazione ed informazione istituzionale, ecc..

In coerenza con quanto stabilito dal capitolo 7.7 del Documento di Indirizzo sul Sistema Integrato di Comunicazione ed Informazione nella Sanità, approvato con D.G.R. della Regione Puglia n. 1079/2008, in riferimento alla tutela della identità visiva ed al fine di prevenire i danni d'immagine, salvo accordi diversi con il responsabile della Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale ASL BR, è vietato rendere pubblici i dati relativi alle attività svolte dalla Struttura dove il volontario presta la propria opera.

### **Articolo 10**

#### **Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni**

Ogni volontario è tenuto:

- ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell'Azienda;
- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative e/o dalla Direzione della Struttura, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'U.O. di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;

- a non accettare denaro o altri tipi di ricompensa da parte dei pazienti;
- a consentire l'accertamento della presenza apponendo la propria firma sul *registro presenze*, unitamente al proprio cognome, nome, ora di entrata e ora di uscita;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Azienda;
- ad essere immediatamente riconoscibili dal resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività esibendo apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'organizzazione di appartenenza, che contenga la denominazione dell'organizzazione di appartenenza, la dicitura *volontario*, la fotografia, nome e cognome dello stesso;
- ad indossare un abbigliamento consono al luogo di cura e funzionale alle attività in esso espletate. È fatto divieto utilizzare divise non concordate con l'U.O. di destinazione. Nel caso in cui le attività svolte dal volontariato dovessero richiedere l'utilizzo di indumenti specifici, il volontario deve indossare una fascia gialla sul braccio con la scritta *volontario* ed il nome dell'Associazione;
- ad osservare un codice di comportamento volto a garantire in via prioritaria il rispetto della dignità e della riservatezza di tutti i soggetti con cui viene in contatto. Egli dovrà agire nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela privacy e protezione dei dati personali e sensibili. L'associazione o l'organismo di appartenenza si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse;
- a non accedere a Servizi diversi da quello oggetto della convenzione senza autorizzazione;
- a non permettere l'accesso al Servizio aziendale oggetto della convenzione a soggetti non appartenenti all'associazione con cui opera.

#### **Articolo 11**

##### **Sospensione del volontario**

Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente regolamento, il Responsabile dell'Unità Operativa provvede a contattare il Responsabile dell'Organizzazione per concordare con lui l'eventuale allontanamento del volontario e dandone comunicazione alla Direzione della Struttura.

Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tali da determinare la sospensione del volontario, il Direttore Generale della ASL di Brindisi invierà formale e motivata lettera al Presidente dell'Organizzazione ed il volontario non potrà più aver accesso alle strutture aziendali in qualità di volontario, a meno di una successiva revoca della sospensione stessa da parte del Direttore Generale.

#### **Articolo 12**

##### **Assegnazione di locali e modalità**

La funzione di partecipazione, così come stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.C.M. 19 maggio del 1995 "Schema di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" trova applicazione, compatibilmente con le necessità logistiche ed organizzative che l'Azienda dovesse maturare nel tempo, anche nella concessione temporanea di spazi preventivamente individuati che consentano alle associazioni di volontariato e organismi di tutela di svolgere attività di collaborazione continuativa con la ASL BR. A tal fine sarà considerato prioritario l'accreditamento dell'associazione al Comitato Consultivo Misto aziendale.

La richiesta di assegnazione di locali deve essere inoltrata al Direttore Generale che, per il tramite dell'Ufficio Affari Generali, verifica la disponibilità dei locali consultando l'Area Gestione Tecnica.

In presenza di risposta positiva, l'Ufficio Affari Generali, sentita la Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale, cura la stipula di contratto annuale, rinnovabile su richiesta, da inoltrare entro due mesi dalla scadenza. Copia del contratto e del relativo provvedimento devono essere notificati alla Struttura di Informazione e Comunicazione Istituzionale.

Nel contratto devono essere ben definiti i termini dell'assegnazione relativamente a: tempi, finalità, responsabilità, ed il contributo economico mensile per l'utilizzo dei locali e delle utenze varie, ecc.. Devono inoltre essere indicati i giorni e gli orari di apertura al pubblico della sede presso la ASL BR.

In assenza di richiesta di rinnovo il contratto si ritiene estinto e l'associazione assegnataria è tenuta a consegnare le chiavi entro 30 giorni dalla scadenza. I locali devono essere consegnati nelle condizioni originarie, privi di materiale, mobilio o altri suppellettili che non siano di proprietà dell'Azienda.

Le associazioni e gli organismi già assegnatari di locali devono adeguarsi al presente regolamento. A tal fine, entro tre mesi dall'approvazione dello stesso, devono formulare richiesta all'Ufficio Affari Generali per acquisire conferma delle assegnazioni e per la regolarizzazione dei contratti.

### **Articolo 13** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento di recepimento. Tutte le associazioni già operative nei servizi/strutture ASL BR devono adempiere obbligatoriamente, entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, a quanto previsto dal presente Regolamento .

### **Articolo 14** **Disposizione finale**

Ogni rapporto in essere, a qualsiasi titolo tra l'ASL BR e le Associazioni di volontariato deve essere adeguato al presente Regolamento. È garantita la prosecuzione dei progetti in essere che siano regolamentati da apposita convenzione già stipulata. L'instaurarsi di nuovi rapporti è soggetta alle norme del presente Regolamento.

### **Articolo 15** **Norme di rinvio**

Il presente regolamento è integrato dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di volontariato e da quella generale applicabile alle attività dello stesso previste.

#### **Riferimenti legislativi**

- Legge n. 266 dell' 11 agosto 1991 e s.m.i
- Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
- Legge Regionale n. 11/1994 e s.m.i
- D.P.C.M. 19 maggio del 1995
- Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997
- Legge n. 189 del 14 agosto 1998
- Legge n. 383 del 7 dicembre 2000
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- Documento di Indirizzo sul Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione nella Sanità approvato con D.G.R. n. 1079/2008